



MUNICIPIO DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO		
URB.	PROT. N.	FINANZ.
LL.PP.	ALL.TI N.	COMM.
SEGR.		ANAGRAFE
ASS.	11 LUG 2008	SCUOLA
BIBL./SPORT		ATT. PROD.
PERS.		SEGR. COM.
SINDACO	CAT. CLAS. FASC.	MESSI COM.
PROT. CIV.		CONTRATTI
TURISMO		VIGILI

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

la **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia**, nella persona del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore

il **Comune di San Michele al Tagliamento** con sede legale in Piazza della Libertà, 2 rappresentato dall'**ASSESSORE PITASCOLA ALESSANDRO**

- premesso che il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 aveva attribuito alle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni;
- considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22 di recepimento della Direttiva 2004/223/CE relativa agli strumenti di misura e il DM 29 agosto 2007 del Ministero dello sviluppo economico, aveva attribuito alle Camere di commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;
- considerato che l'art. 34 del Decreto legge 112 del 25 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 dispone:
 - o 1. L'art. 20 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, in

materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.

2. Presso ciascun Comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.

- considerato che l'art. 34 al comma 3 afferma:

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- considerato che - ex art. 77 della Costituzione – le norme non convertite di un decreto-legge perdono efficacia fin dall'inizio e ravvisando l'imprescindibile esigenza di assicurare medio tempore la continuità dei servizi in favore delle imprese e dei consumatori;

- vista la delibera della Giunta Camerale in data 7 luglio 2008;

- considerato che con D.M. 7.12.2006 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati stabiliti i criteri base per la determinazione delle tariffe che devono coprire i costi delle funzioni metriche esercitate dalle Camere e che con Delibera di Giunta camerale sono state approvate le nuove tariffe per i servizi dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Venezia;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1

Scopo della convenzione

Il Comune di San Michele al Tagliamento e la Camera di commercio di Venezia intendono assicurare lo svolgimento delle funzioni metriche attribuite con il decreto legge n.112/2008 e intendono altresì garantire la continuità delle attività considerate le difficoltà di organizzare i mezzi, le

risorse umane, le competenze e le professionalità. In attesa della legge di conversione del decreto-legge concordano che le funzioni vengano svolte dalla Camera di commercio di Venezia su delega del Comune di San Michele al Tagliamento.

Art.2

Oggetto della convenzione

Sottoscrivendo la presente convenzione il Comune di San Michele al Tagliamento delega alla Camera di commercio di Venezia lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, al regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni e di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 nonché tutte le attività svolte dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Venezia alla data del 24 giugno 2008, ivi comprese le attività di delega delle verifiche ai fabbricanti e l'accreditamento dei laboratori per lo svolgimento delle verifiche. Le parti convengono che le attività predette verranno svolte secondo le modalità organizzative già in essere.

Art.3

Durata

La presente convenzione è efficace dal giorno successivo alla data della sottoscrizione tra la Camera di Commercio di Venezia e il Comune di San Michele al Tagliamento e non oltre il 23 agosto 2008 o in data precedente qualora intervenga la legge di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

E' fatta salva a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno tre giorni lavorativi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4

Corrispettivo per i servizi

Il Comune stabilisce che le tariffe per i servizi delegati sono quelle approvate con delibera n. 123 del 24 luglio 2007 della Camera di commercio di Venezia e sono dovute dall'utente metrico direttamente alla Camera di commercio quale corrispettivo.

Art. 5
Impegni del Comune aderente alla convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere e nessun introito per il Comune che la sottoscrive.

Il Comune di San Michele al Tagliamento si impegna a collaborare con l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Venezia per l'attuazione del presente accordo.

Art. 6
Azioni di pubblicità

Le parti, nell'ambito della presente convenzione predisporranno azioni finalizzate a dar adeguata pubblicità al protocollo stesso e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i siti internet dei rispettivi enti.

Il Comune in particolare si impegna a pubblicare la presente Convenzione nell'albo pretorio per tutto il periodo della sua efficacia.

Art. 7
Tutela dei dati personali

La Camera di Commercio, nel dare attuazione al presente protocollo, è autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, con la sottoscrizione del presente accordo, diviene responsabile del trattamento, nominando titolare il Dirigente responsabile dell'area Regolazione del mercato ed incaricati i dipendenti dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Venezia e si impegna a rispettare e a far rispettare gli obblighi che derivano dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

LA CAMERA DI COMMERCIO
DI VENEZIA

IL COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

Marghera, 09/07/2008